

delle pensioni sia oggetto di specialissime cure e venga compiuta nel periodo più breve.

BASSINO. Dopo queste assicurazioni dell'onorevole ministro del tesoro, converto in raccomandazione il mio emendamento.

PRESIDENTE. I due emendamenti degli onorevoli Rocco Alfredo e Casalini non concernono i tre commi dell'articolo 6, che quindi può essere messo senz'altro ai voti.

Metto dunque a partito l'articolo 6 che, con la modificazione di forma indicata dall'onorevole ministro del tesoro suonerebbe così:

« I funzionari ed agenti esonerati sono ammessi a liquidare la pensione o l'indennità che possa loro spettare ai termini delle vigenti disposizioni.

« Coloro che abbiano meno di cinque anni di servizio effettivo avranno diritto a un'indennità pari a tante mensualità dell'ultimo stipendio quanti sono gli anni di servizio, computandosi per anno intero la frazione d'anno che sia superiore a sei mesi.

« A coloro che siano collocati a riposo od esonerati dal servizio ai termini dell'articolo 5 viene altresì corrisposto un compenso pari a dodici mensualità dello stipendio goduto all'atto del collocamento a riposo o dell'esonero. Per gli impiegati con meno di cinque anni di servizio il compenso sarà pari a tante mensualità dell'ultimo stipendio quanti sono gli anni di servizio ».

(È approvato).

Dovremo ora procedere alla votazione degli emendamenti degli onorevoli Rocco Alfredo e Casalini.

ROCCO ALFREDO. Mi associo anche alla seconda parte dell'emendamento dell'onorevole Casalini.

PRESIDENTE. Allora possiamo procedere ad una votazione unica. Metto a partito l'emendamento degli onorevoli Rocco e Casalini, che non è accettato nè dal Governo nè dalla Commissione.

(Non è approvato).

Art. 7.

« Dopo attuati gli esoneri ed i collocamenti a riposo, qualora, nonostante l'applicazione degli articoli 4 e 5, il personale in servizio risulti ancora in eccedenza al numero fissato con le nuove tabelle organiche per i diversi gradi dei singoli ruoli, ciascun ministro convocherà il Consiglio di amministrazione perchè designi in ciascun

grado l'impiegati od agenti, che, fino alla eliminazione della eccedenza, debbono essere collocati in disponibilità.

« Il Consiglio di amministrazione provvederà a tale designazione con deliberazione motivata, tenuto conto del modo di ammissione in carriera, del titolo di promozione al grado, attualmente occupato da ciascuno, dei meriti di servizio e delle benemeritenze militari, guadagnate eventualmente durante la guerra, delle condizioni di famiglia, e, se vi siano, anche delle domande degli interessati ».

A questo articolo 7 è stato presentato il seguente emendamento sostitutivo dell'onorevole Lissia:

« Il personale risultante in eccedenza, dopo l'applicazione degli articoli precedenti, sarà mantenuto in soprannumero nei ruoli dell'Amministrazione di cui fa parte.

« A ciascuna amministrazione - finchè permangono funzionari od agenti in soprannumero - è fatto divieto di procedere all'arruolamento di nuovo personale.

« Il personale in soprannumero dovrà essere destinato a prestare servizio presso le amministrazioni che abbiano bisogno di nuovi impiegati ed agenti ».

A questo articolo si riferisce anche una parte dell'emendamento dell'onorevole Carapelle che era stato presentato all'articolo 3, e di cui fu data lettura, ma che per invito del presidente del Consiglio fu rinviata all'articolo 7.

Non essendo però presente l'onorevole Carapelle, s'intende che vi abbia rinunciato.

L'onorevole Lissia ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

LISSIA. Svolgerò contemporaneamente questo emendamento all'articolo 7 e gli altri proposti agli articoli 8 e 9, e in parte all'articolo 10, perchè si riconducono tutti allo stesso criterio fondamentale.

La questione che io sollevo, come diceva benissimo l'onorevole Presidente, ha una importanza veramente rilevante, perchè propongo di modificare radicalmente in questa parte l'economia del progetto ministeriale.

Dirò brevemente le ragioni della mia proposta.

Il progetto si basa su questi tre concetti fondamentali per lo sfollamento del personale: collocamento a riposo; esonero; collocamento in disponibilità.